


Publicato il 07/12/2019



N.08026 2019 REG.PROV.CAU.
N. 12931/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12931 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

_____ , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

_____ non costituiti in giudizio;

per l'annullamento.

previa sospensione dell'efficacia,

con i ricorso introduttivo:

- del "verbale di notifica" del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici ("Concorso per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale "Concorso ed Esami" – del 26 maggio 2017, notificato in data 05/08/2019 al ricorrente nel quale si legge testualmente che il candidato presenta "inibizione psico-affettiva e rigidità personologica in soggetto con tratti di personalità disfunzionali di tipo dipendente, ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198";

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, "ove in possesso dei suddetti requisiti", ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nonché nella parte in cui prevede che le verifiche vengano effettuate per coloro che hanno ottenuto un punteggio da 9,500 a 8,875;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- del decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n.198 ("Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"), art. 3 comma 2, secondo cui, "Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le

imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1”;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 dell'8 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

- del bando di concorso in ogni sua parte, anche qualora interpretata, determini la non idoneità del ricorrente e con particolare riferimento all'articolo 7 e comunque nella parte in cui anche interpretata ha determinato l'esclusione del ricorrente e la sua non idoneità;

- di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici della Polizia di Stato, anche non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità del ricorrente;

- Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica, Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico - fisici, Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui lede la posizione del ricorrente;

con i motivi aggiunti presentati il 15 novembre 2019:

-del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n.64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato e specificatamente dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;

-di ogni provvedimento o nota dell'Amministrazione allo stato non conosciuto e/o comunicato, tramite il quale l'Amministrazione ha determinato di non inserire parte ricorrente in posizione utile in graduatoria per la predetta convocazione;

-di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente e anche in atti e

successivamente depositato;

-per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata al riconoscimento dell'idoneità del ricorrente al servizio di polizia ed alla conseguente ammissione dello stesso al corso di formazione previsto dal bando, ovvero, in subordine, alle successive prove concorsuali, previa verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il ricorrente avversa il provvedimento che l'ha dichiarato "non idoneo" nell'ambito degli accertamenti psico-fisici nel concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, per carenza dei requisiti previsti dal d. m. 30 giugno 2003, n. 198, con il seguente giudizio: "inibizione psico-affettiva e rigidità personologica in soggetto con tratti di personalità disfunzionali di tipo dipendente, ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento tabella 1, punto15 del D.M. 30/06/2003, n. 198";

CONSIDERATO che contesta la sussistenza degli stessi presupposti a base del giudizio di inidoneità, giusta certificazione medica proveniente da struttura sanitaria pubblica, depositata in atti;

RITENUTO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare

introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione;

RITENUTO di incaricare a tali fini la Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio.

RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n.64, sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del

contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 4 febbraio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,

-dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

-onera la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e all'Amministrazione competente a provvedere al fine dell'espletamento della disposta verifica, come individuata in motivazione;

-ordina, altresì, alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Rinvia l'ulteriore trattazione della proposta istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 febbraio 2020.

Spese al definitivo (cautelare).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

